



Roma, Li 30 giugno 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

In G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 è pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

2. Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione direttiva in materia di iva e regime accise

In G.U. n. 142 del 20 giugno 2022 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 72: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DI n. 73/2022 in materia di semplificazioni fiscali.

Il D.L. semplificazioni fiscali all'art. 26 modificando l'art. 104, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, ha esteso a tutti gli enti del Terzo settore che si iscrivono nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le misure agevolative sinora riservate ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS. Si pensi ad esempio alla disciplina in materia di erogazioni liberali (art. 83 CTS), imposte indirette (art. 82 CTS).

Peraltro, l'art. 22 del D.l. n. 73/2022 prevede per la dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta la dematerializzazione ai fini della scelta in materia di 5, 2 e 8 per mille.

Alcune novità, infine, riguardano il sostegno alle famiglie con figli con disabilità.

Più nello specifico, il legislatore all'art. 35 del D.l. n. 73/2022 ha voluto estendere, limitatamente al 2022, la maggiorazione mensile prevista dall'art.4, comma 4 del D.lgs. 230/2021 per ciascun figlio minorenni disabile anche ai figli maggiorenni al di sotto dei 21 anni di età ai quali spettava, fino ad ora, una maggiorazione pari a 80 euro mensili. La

maggiorazione di cui al comma quattro risulta infatti essere di maggior valore in quanto varia, in base alla condizione di disabilità del soggetto, dagli 85 euro per situazioni di disabilità media fino ai 105 euro in caso di non autosufficienza.

2. I chiarimenti in materia di Superbonus forniti dall'agenzia delle entrate con la Risposta ad interpello n. 340/2022.

Con la risposta ad interpello n. 340/2022 l'Agenzia ha chiarito che il riconoscimento di compensi ai consiglieri di una Fondazione Onlus non fanno scattare il calcolo agevolato dei limiti di spesa per il superbonus (articolo 119, comma 10-bis, del DL 34/2020).

Con riferimento ai limiti di spesa l'agenzia delle Entrate rileva come Onlus, Odv Aps dovranno fare riferimento, alle regole contenute nell'articolo 119, tenendo conto della «natura» degli immobili e del «tipo di intervento» da realizzare. Nel caso in cui, però, all'interno degli immobili oggetto degli interventi siano svolte attività socio-sanitarie, tali soggetti avranno diritto a un limite di spesa potenziato ai sensi dell'articolo 119, comma 10-bis in presenza dei suddetti requisiti;

- l'obbligo per i membri del Cda di non percepire compensi o indennità di carica;
- l'inquadramento dell'immobile nella categoria B/1, B/2 o D/4;
- che gli immobili siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Un requisito il primo che deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione introdotta (1° gennaio 2021) e per tutta la durata del periodo di fruizione del superbonus.

3. Pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare della ripartizione del Fondo Ristori.

Con il Decreto Direttoriale n. 85 dello scorso 23 maggio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'elenco degli Enti del terzo settore ammessi a beneficiare del contributo di cui all'art.13-quatordicesimo del DL n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020

Il Ministero chiarisce, inoltre, che per il sostegno a tali realtà sono stati complessivamente stanziati 47,5 milioni di euro di cui quasi 20 destinati alle APS iscritte nel relativo registro nazionale ed alle relative articolazioni territoriali. I restanti 27,5 milioni sono invece destinati a regioni e province autonome per il sostegno di APS e ODV iscritte nei rispettivi registri territoriali, delle ONLUS iscritte all'anagrafe tributaria e delle 46 APS che pur essendo articolazioni territoriali di APS nazionali hanno presentato istanza autonomamente.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Corte di Cassazione ordinanza n. 16948 del 25 maggio 2022

La Suprema Corte, con ordinanza n. 16948 del 25 maggio 2022, ha affermato che l'imminente scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento giustifica la mancata osservanza del termine dilatorio, allorquando l'ufficio provi che tale situazione sia dipesa da condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica.

2. Commissione Tributaria Regionale della Sardegna sentenza n. 273 dell'11 Aprile 2022

La Ctr della Sardegna, con la sentenza n. 273 dell'11 aprile 2022, ha stabilito, in tema di assoggettabilità a Irpef delle borse di studio, che la locuzione “erogazione dell’assegno nella sua integrità”, disposta dalla normativa sovranazionale di riferimento, deve essere interpretata come esente da imposte solo qualora un'espressa disposizione normativa nazionale lo preveda.

Pertanto, la borsa di studio erogata dalla Regione Sardegna nell'ambito del programma “Master and Back” è soggetta a Irpef.

3. Corte di Cassazione sentenza n. 19199 del 14 giugno 2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19199 del 14 giugno 2022, ha ritenuto che l’annullamento delle delibere tariffarie della tassa rifiuti non comporti il venir meno della pretesa tributaria ma determina l’obbligo del giudice di applicare le tariffe corrette (quelle dell’anno precedente). Più nello specifico la Corte di cassazione ha rilevato come l’obbligo di pagamento del prelievo sui rifiuti sia collegato al servizio di gestione dei rifiuti, reso in privativa dai comuni, al quale dunque il cittadino non può sottrarsi.

Ciò comporta che, in caso di annullamento delle delibere tariffarie, la pretesa tributaria non può semplicemente ritenersi azzerata, atteso che il servizio è stato comunque prestato.

Ne deriva che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare le delibere adottate per l’annualità in contestazione ma dovrà nel contempo farsi carico di applicare le tariffe vigenti per effetto dell’annullamento disposto dal giudice amministrativo.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP INNOVATIVE, INDUSTRIA 4.0. MARCHI E BREVETTI

1. Report Startup e Pmi innovative nel primo trimestre 2022

Si segnala la pubblicazione, sul sito istituzionale del MISE, dei dati su Startup e Pmi innovative relativi al primo trimestre del 2022. I report sono stati elaborati in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale, confermano l’andamento positivo di crescita registrato nel 2021.

In particolare, dal report emerge che nei primi tre mesi del 2022 sono in totale 14.362 le Startup innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, in aumento di 285 unità (+ 2%) rispetto al trimestre precedente. Anche il valore del capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup registra un +10,4 % rispetto agli ultimi mesi del 2021, attestandosi a quota 1.035.118.652 di euro per un capitale medio pari a 72.073 euro a impresa.

I dati sottolineano l’aumento della presenza femminile, il 43,4% delle Startup e Pmi innovative ha almeno una donna nella compagine societaria, e il carattere giovanile di queste imprese, il 16,9% del totale sono fondate da persone under 35.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione territoriale, la Lombardia si conferma regione centrale per le Startup innovative italiane con il 27% del totale nazionale ed in particolare la sola provincia di Milano pesa per il 18,9% con 2.720 Startup attive. A seguire Roma con 1.555 Startup, il 10,8% del totale nazionale. Anche nel Trentino-Alto Adige continua il fermento imprenditoriale già registrato negli ultimi anni, dimostrando di essere il territorio con la maggiore densità di imprese innovative: il 5,5% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una Startup.

Per le Startup e Pmi innovative sono positivi anche i numeri presenti nel rapporto del Fondo di Garanzia per le PMI realizzato in collaborazione con Mediocredito Centrale. Nel primo trimestre 2022, il Fondo ha gestito 623 operazioni verso Startup innovative, per un totale dei finanziamenti potenzialmente mobilitati che si attesta intorno ai 134 milioni di euro.

Rispetto all'ultima rilevazione, il numero di Startup innovative destinatarie di prestiti garantiti dal Fondo è cresciuto di circa 250 unità, ricevendo nuove risorse per oltre 100 milioni di euro con una durata media del finanziamento di circa 60 mesi. Al primo trimestre 2022 le operazioni gestite dal Fondo verso gli incubatori certificati sono 101, per un totale potenzialmente mobilitato di oltre 46 milioni di euro. Tra queste, 90 sono le operazioni garantite arrivate alla fase dell'erogazione finanziando 34 incubatori certificati.

Infine, le operazioni che sono state perfezionate con l'erogazione di credito verso una PMI innovativa sono 5.196, circa trecento in più rispetto al quarto trimestre del 2021. Le operazioni hanno riguardato 1.372 imprese. L'ammontare effettivamente mobilitato è pari a 1,6 miliardi di euro, con un incremento di quasi 150 milioni di euro rispetto ai dati di fine dicembre 2021. Dall'inizio dell'operatività al primo trimestre 2022 sono stati complessivamente erogati finanziamenti per circa 3,9 miliardi a favore di Startup innovative, Pmi innovative e incubatori certificati attraverso 18.324 operazioni con copertura del Fondo di garanzia.

2. Sviluppo filiera batteria: gli interventi del PNRR e del MISE

Il MISE, in occasione di un incontro svolto al Salone degli Arazzi, ha presentato gli interventi del Pnrr per realizzare la filiera delle batterie e le opportunità dei contratti di sviluppo per incentivare gli investimenti industriali sul territorio nazionale.

L'iniziativa, promossa dal MISE in collaborazione con Enea, mira a favorire il dialogo e l'interazione tra le aziende che a tutti i livelli fanno parte della filiera, al fine di favorire sinergie e sviluppare partnership nel settore delle batterie.

Si tratta infatti di uno degli interventi cardine portati avanti dal MISE per supportare la transizione ecologica del sistema produttivo italiano attraverso investimenti che consentano di aumentare la produzione nazionale su tutta la filiera delle batterie, dai componenti principali ai sistemi per l'efficientamento ed il monitoraggio.

Per la misura sono disponibili 500 milioni di euro stanziati dal Pnrr che ha già finanziato la realizzazione della Gigafactory di Termoli (Campobasso) da parte di Stellantis. Altri strumenti di agevolazione messi a disposizione dal MISE per le imprese sono il piano Transizione 4.0 e gli Accordi per l'innovazione.

3. Tavolo automotive al MISE

Si è svolto al MISE il tavolo Automotive per fare il punto sul percorso da seguire, anche in vista dell'appuntamento di Bruxelles del prossimo 28 giugno sull'ambiente. Per la situazione italiana, insieme al ministro Giancarlo Giorgetti e al viceministro Gilberto Pichetto, sono intervenuti anche i ministri Roberto Cingolani (Mite), Daniele Franco (Mef), Enrico Giovannini (Mims) e Andrea Orlando (Lavoro). Hanno partecipato al lungo confronto, durato circa tre ore, i sindacati e le maggiori aziende del settore.

Il ministro dello sviluppo economico, oltre alle misure del governo italiano per la domanda e l'offerta, si è soffermato anche ad una considerazione a livello europeo, evidenziando il sempre maggior numero di paesi che chiedono un passaggio più graduale verso il green. Giorgetti ha anche ribadito l'importanza del sostegno governativo alla ricerca in nome della neutralità tecnologica.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

1. Risposta ad interpello n. 330/2022: precisazioni sui rimborsi IVA

Con la risposta ad interpello n. 330 del 21 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate offre alcune precisazioni in tema di rimborsi IVA relativi alla liquidazione IVA di gruppo.

A tal proposito, si evidenzia che l'articolo 73, ultimo comma, del decreto IVA ed il DM del 13 dicembre 1979 disciplinano l'istituto della liquidazione IVA di gruppo, attraverso cui le società legate da rapporti di controllo possono compensare debiti e crediti IVA sorti in capo alle società facenti parte del "perimetro di liquidazione".

Nello specifico, l'istituto prevede che i versamenti IVA periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, siano effettuati dalla società controllante, che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da quest'ultime trasferiti al gruppo.

Sotto il profilo procedurale, l'articolo 6 del DM 13 dicembre 1979, prevede che, per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 38-bis, d.P.R. n. 633/197. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Ne consegue che, laddove non sia possibile garantire i crediti utilizzati in compensazione di importo superiore a 30.000 euro presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma, le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, devono essere garantite prestando, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per una durata pari a tre anni, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi.

In particolare, con la circolare n. 164 del 22 giugno 1998, è stato chiarito che la garanzia può essere prestata dalla società capogruppo anche per le eccedenze di credito compensate nell'ambito di procedure di liquidazione Iva di Gruppo e che alla prestazione della garanzia deve ritenersi abilitata la società capogruppo, da intendere come il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

Al riguardo, la possibilità, per le società partecipanti a gruppi societari, di prestare la garanzia di cui al citato articolo 38-bis del decreto IVA, mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell'impegno alla restituzione all'Amministrazione finanziaria della somma rimborsata/compensata comprensiva degli interessi, non è subordinata alla mera redazione di un bilancio consolidato, ma è necessario che lo stesso sia stato redatto per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991, in quanto, la ratio di tale disposizione normative si fonda sulla presunta "solidità" ed "affidabilità" della società capogruppo e sulla sua capacità di farsi garante, per conto delle altre società, delle eccedenze creditorie compensate nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di Gruppo.

Ne consegue che il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato costituisce causa ostativa all'assunzione da parte della società capogruppo dell'obbligo di

garantire le eccedenze di credito trasferite alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da essa stessa e dalla controllata.

Inoltre, la franchigia di cui all'articolo 21 del DM n. 567 del 1993 rileva nei confronti della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale ultima società che va calcolato il dieci per cento dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale.

La prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale Iva rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni Iva infragruppo. In caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti, ma solo dalla data in cui l'obbligo è stato adempiuto.

2. Risposta ad interpello n. 328 del 2022: precisazioni sull'utilizzo del credito IVA

Con la risposta n. 328 del 9 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ribadisce che è possibile modificare la scelta di utilizzo del credito IVA, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, l'Istante, nell'ambito della propria attività edilizia, si è occupato prevalentemente della ristrutturazione di un fabbricato di interesse storico/artistico, maturando un credito IVA nel 2013, chiesto a rimborso con la successiva dichiarazione annuale IVA nel 2014

In relazione alla predetta domanda di rimborso, l'istante ha fornito riscontro, solo quattro anni dopo, ossia nel 2020, rispetto alla richiesta di documentazione integrativa dell'Agenzia delle entrate del 2016, ritardo dovuto alla presenza di carichi iscritti a ruolo confluiti in alcune cartelle di pagamento, che avrebbero precluso l'erogazione del rimborso, poi annullati parzialmente ed oggetto di c.d. "rottamazione" per la parte residua. Inoltre, il ritardo era dovuto, secondo l'istante, alla presenza di iscrizione ipotecaria a carico dell'immobile societario, all'avvio di una nuova attività di controllo a carico della società relativamente ad altra annualità d'imposta ed alla conclusione dell'iter di sanatoria degli abusi edilizi compiuti sull'immobile societario.

Ciò premesso, in ragione della possibilità di vendita dell'immobile e del pieno rilancio delle proprie attività, l'istante ha intenzione di variare la scelta originariamente formulata nella dichiarazione IVA 2014 circa l'utilizzo del credito IVA da rimborso a detrazione e/o compensazione, domandando se, ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis Dpr n. 322/1998 e dell'articolo 57, comma 1, secondo periodo d.P.R. n. 633/1972 – vigente pro tempore - e tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, è o meno nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione Iva 2014.

L'Agenzia premette che la possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito IVA, optando invece per la compensazione, è stata già ammessa da alcuni documenti di prassi (circ. nn. 17/2011, 25/2012, 35/2015). Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 2) Dl n. 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo 8 d.P.R. n. 322/1998, prevedendo una disciplina ad hoc della dichiarazione integrativa ai fini IVA, ai sensi della quale "le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore od una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da

presentare[...] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria. Sul punto, la risposta ad interpello n. 231/2020 consente di modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA:

- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 d.P.R. n. 633/1972;
- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

L'articolo 57 citato stabilisce, al comma 1, che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Inoltre, detta norma prevede, al comma 3, che “nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna”.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8, d.P.R. n. 322/1998 non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57, anzitutto per ragioni di coerenza del sistema. Difatti, sussiste l'esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l'originario rinvio non contemplava alcuna forma di "differimento" ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva.

L'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", con l'introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini IVA, non altera – secondo l'Agenzia - la natura dell'istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all'atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall'azione accertatrice dell'Ufficio impositore.

Ebbene, il "differimento" contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", e una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

ALTRE NOVITÀ

1. Agenzia accise dogane e monopoli: Circolare n. 20 del 16 giugno 2022

L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con circolare n. 23, ha chiarito, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Dl n. 21 del 2022, dall'art. 1 del D.M. del MEF dell'8 marzo 2022 e dal successivo D.M. del 6 aprile 2022, secondo cui sono confermate per il periodo 3 maggio – 8 luglio 2022 le aliquote di accisa di: 478,40 euro per mille litri per la benzina, di 367,40 euro per mille litri per gli oli da gas o il gasolio utilizzato come carburante e di 182,61 euro per mille chilogrammi per il Gpl.

2. D.M. del 6 maggio del MEF: energie rinnovabili

Il decreto detta le modalità per richiedere il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo, integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, il suddetto credito d'imposta è stato istituito dal comma 812 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022.

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari debbano inviare all'Ade un'apposita comunicazione che dovrà essere determinata con provvedimento da parte della stessa amministrazione finanziaria.

3. Proroga termina autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19

Si segnala il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in data 22 giugno 2022 con il quale è prorogato il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle entrate da parte degli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19.

In particolare, è prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework".

L'autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

Il provvedimento in commento, in particolare, è conseguente a quanto disposto dall'art. 35, d.l. n. 73/2022, cd. decreto "Semplificazioni fiscali", il Dl n. 73/2022, con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA).

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS